

## Attività di gestione e di divulgazione

Sezione dedicata  
all'efficienza energetica  
del sito Internet dell'Autorità  
e sistema informativo  
per l'attuazione dei decreti  
ministeriali 20 luglio 2004

Nel mese di novembre è stata attivata per il pubblico la sezione del sito Internet dell'Autorità dedicata all'efficienza energetica e all'attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 (<http://www.autorita.energia.it/ee/index.htm>). La sezione contiene informazioni di carattere generale sul meccanismo introdotto dai decreti, sul ruolo e sull'attività svolta dall'Autorità, e consente l'identificazione e l'accesso immediato a tutti i riferimenti normativi e di regolazione rilevanti. Tramite questa sezione dedicata è inoltre possibile accedere al sistema informativo predisposto dall'Autorità per supportare lo svolgimento operativo sia delle attività che sono di sua diretta responsabilità, sia di quelle che, pur sotto la responsabilità di altri soggetti, sono funzionali a un'efficace gestione complessiva e a un adeguato monitoraggio del meccanismo delineato dai decreti ministeriali. La progettazione e la realizzazione del sistema erano state avviate nel 2003. Considerate la complessità del meccanismo, la molteplicità di soggetti coinvolti, la delicatezza e la rilevanza anche economica delle informazioni gestite, il sistema – totalmente *Internet-based* – è stato progettato in modo da risultare di facile utilizzo e accesso e da garantire un adeguato livello di sicurezza delle operazioni realizzate tramite esso.

Un primo insieme di funzionalità del sistema è operativo dall'inizio di novembre 2004, per consentirne la sperimentazione da parte dei soggetti interessati (distributori, società controllate dai distributori e società terze operanti nel settore dei servizi energetici).

Al termine della sperimentazione questo primo insieme di funzionalità è stato completato e a partire da gennaio 2005 è stato reso accessibile nel formato definitivo ai soggetti abilitati. Istruzioni dettagliate guidano l'utente nei diversi passi necessari per l'abilitazione al suo utilizzo, nella compilazione e nell'inoltro di tutte le richieste previste dai decreti ministeriali e dalle delibere attuative dell'Autorità che sono funzionali alla certificazione dei risparmi energetici.

Dal mese di gennaio 2005 è quindi possibile per tutti i distributori di energia elettrica o gas e, previa conclusione di una procedura di accreditamento, per le società controllate dai medesimi distributori e le società operanti nel settore dei servizi energetici, presentare all'Autorità tramite il sistema informativo (facendo seguire copia cartacea del materiale inviato per via telematica):

- l'approvazione preliminare di programmi di misura per progetti valutabili con metodi di valutazione a consuntivo;
- la verifica preliminare di conformità alle disposizioni delle *Linee guida* di specifici progetti valutabili attraverso metodi di valutazione a consuntivo (facoltativa);

- la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi conseguiti dai singoli progetti, in relazione a tutte le tipologie di progetti previste dalle *Linee guida*.

Dal mese di novembre 2004, le società operanti nel settore dei servizi energetici che rispondono ai requisiti previsti all'art. 1, comma 1, lettera t), della *Linee guida*, hanno la possibilità di richiedere l'accreditamento all'utilizzo del sistema informativo, finalizzato alla presentazione delle tipologie di richieste sopra menzionate.

Al 30 aprile 2005 risultano accreditati 203 soggetti. Si tratta di società, imprese artigiane e loro forme consortili, che offrono servizi energetici integrati ai consumatori finali come, per esempio, progettazione, realizzazione e successiva gestione di interventi per il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali, incluso il finanziamento parziale o totale degli interventi stessi attraverso la stipula di diverse forme contrattuali. L'accreditamento consente a queste società di richiedere la certificazione dei risparmi energetici ottenuti attraverso progetti realizzati presso i consumatori finali e dà loro diritto, in caso di esito positivo delle verifiche, alla successiva emissione dei Titoli di efficienza energetica.

#### Attività di disseminazione e divulgazione

Nel corso dell'anno si è intensificata l'attività di gestione delle richieste di informazioni e chiarimenti sulle modalità operative di applicazione del meccanismo introdotto dal legislatore con i decreti ministeriali 24 aprile 2001, poi modificato dai decreti 20 luglio 2004, e dei relativi provvedimenti attuativi dell'Autorità. Tale attività ha assunto un rilievo particolare in corrispondenza dell'entrata in vigore dei decreti (gennaio 2005). Le richieste provengono da operatori di natura diversa: distributori, società di servizi energetici, società di consulenza, centri di ricerca nazionali e internazionali.

Nei primi mesi del 2005 è stata inoltre avviata l'attività di valutazione delle richieste di verifica preliminare di progetti, programmi di misura e di certificazione di risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali. Come disposto dalle *Linee guida*, entro il 28 febbraio 2005 sono pervenute all'Autorità le proposte di progetto e di programma di misura relative a risparmi energetici conseguiti da interventi realizzati nel triennio 2001-2004 per i quali l'Autorità non ha sviluppato metodologie semplificate di quantificazione e che devono dunque essere valutati a consuntivo. Gli Uffici hanno avviato l'esame delle proposte allo scopo di comunicarne gli esiti ai soggetti interessati e consentire la successiva presentazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi per i progetti per i quali le metodologie proposte saranno state approvate.

Nel corso dell'anno i rappresentanti dell'Autorità hanno svolto un'intensa attività di divulgazione del contenuto dei decreti e della regolazione attuativa pre-

disposta dall'Autorità anche attraverso la partecipazione, in qualità di relatori, a numerosi corsi, seminari e convegni organizzati da istituzioni ed enti nazionali e locali.

Rappresentanti dell'Autorità hanno partecipato, su invito del Parlamento europeo e della Commissione europea, a due *workshop* di esperti organizzati a supporto della discussione della proposta di Direttiva sull'efficienza degli usi finali dell'energia e dei servizi energetici (COM/2003/739). Le presentazioni, su richiesta delle istituzioni comunitarie, sono state focalizzate sull'approccio metodologico sviluppato dall'Autorità per la misurazione e la verifica dei risparmi energetici conseguiti da singoli progetti realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. Il tema della misurazione e della verifica dei risparmi energetici assume infatti particolare rilevanza nell'ambito della proposta di direttiva, orientata a definire obiettivi di risparmio energetico negli usi finali a carico dei singoli Stati membri.

PAGINA BIANCA

## 6. INDAGINI, VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI NEI SETTORI REGOLATI

Secondo quanto stabilisce la legge istitutiva, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas deve non soltanto regolare i settori dell'energia elettrica e del gas, ma anche vigilare e controllare sia le reali condizioni di svolgimento dei servizi, sia il rispetto di prescrizioni e delibere, nonché erogare eventuali sanzioni nel caso in cui gli esiti dei controlli evidenzino comportamenti in violazione delle norme. Per assolvere la sua funzione di vigilanza e controllo l'Autorità è dotata dei poteri di acquisizione della documentazione, di ispezione, accesso e sanzione; può inoltre determinare casi di indennizzo da parte dei soggetti esercenti nei confronti di utenti e consumatori. Tramite tali attività e l'analisi della relativa casistica, l'Autorità si propone anche di integrare la normativa vigente al fine di migliorare le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche concernenti l'erogazione dei servizi in entrambi i settori.

Con l'obiettivo di ottimizzare e rafforzare il lavoro di monitoraggio, che è alla base della funzione di vigilanza e controllo, nell'ottobre 2004, nell'ambito del processo di riorganizzazione dell'Autorità (si veda il Capitolo 8) è stata istituita la Direzione vigilanza e controllo.

I paragrafi che seguono offrono una panoramica delle attività svolte dall'Autorità nel periodo di riferimento; in particolare si dà conto di indagini e istruttorie conoscitive, nonché di istruttorie formali, avviate e/o concluse, dei controlli tecnici e delle ispezioni eseguiti. L'ultimo paragrafo consente infine di verificare l'applicazione della leva sanzionatoria, prevista dalla legge istitutiva, in caso di violazione di propri provvedimenti o di altre norme.

### ISTRUTTORIE E INDAGINI

#### Settore dell'energia elettrica

Nel periodo di riferimento, si sono concluse nel settore elettrico sia l'istruttoria formale avviata nel 2004 nei confronti di Enel Produzione S.p.A. in conseguenza di quanto emerso riguardo ai distacchi programmati nel mese di giugno 2003, sia l'istruttoria relativa al *black out* del settembre 2003 che ha portato all'avvio di indagini formali nei confronti di numerosi esercenti. Sono state intraprese e concluse le istruttorie conoscitive concernenti la formazione dei prezzi di borsa nel giugno 2004 e nel gennaio 2005, nonché quella riguardante AMET S.p.A. che, ha fornito dati erronei circa la continuità dell'energia da essa distribuita. Inoltre, sono state avviate due istruttorie riguardo sia l'offerta di risorse per il servizio di dispacciamento nei mesi di maggio e giugno 2004, sia l'accesso al servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento. Infine, Enel Distribuzione S.p.A. è stata diffidata a porre in essere i

necessari adempimenti affinché esista sull'intero territorio nazionale una modalità gratuita di pagamento della bolletta.

**Chiusura dell'istruttoria formale nei confronti di Enel Produzione**

A seguito delle criticità evidenziate dall'indagine conoscitiva sulle interruzioni programmate del giugno 2003 (si veda la *Relazione Annuale* del 2004) l'Autorità, con delibera 1 aprile 2004, n. 54, ha avviato un'istruttoria formale nei confronti di Enel Produzione. Scopo di tale istruttoria era quello di valutare l'eventuale necessità di irrogare nei confronti di Enel Produzione una sanzione amministrativa pecuniaria per non aver reso disponibili, nei giorni delle interruzioni programmate, impianti che avrebbero dovuto esserlo (violando così l'art. 11 dell'allegato A della delibera 1 aprile 2003, n. 27); nonché di accertare l'eventuale liceità di quanto destinato a Enel Produzione attraverso la remunerazione della riserva implicita ed esplicita.

Le risultanze istruttorie, comunicate a Enel Produzione nell'agosto 2004, ritenevano che, con la condotta osservata nell'ambito dei distacchi programmati del giugno 2003, Enel Produzione avesse effettivamente violato l'art. 11 della delibera n. 27/03.

In data 9 settembre 2004 Enel S.p.A. comunicava all'Autorità che Enel Produzione si era avvalsa dell'istituto dell'oblazione di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, pagando 51.645,69 €, pari al doppio del minimo della sanzione edittale che nel caso dell'Autorità equivale a 25.822,84 € (50 milioni di lire).

Il Consiglio di Stato, cui l'Autorità si è rivolta per richiedere in sede consultiva un parere circa l'ammissibilità dell'oblazione (con riferimento ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481), ha giudicato lecito l'esperimento dell'istituzione dell'oblazione, confermando però la possibilità di prosecuzione dell'istruttoria, sebbene ai soli fini prescrittivi o inibitori. Perciò, con delibera n. 10 del 27 gennaio 2005 l'Autorità ha chiuso l'istruttoria formale avviata nell'aprile 2004, non irrogando alcuna sanzione amministrativa nei confronti di Enel Produzione; l'esperimento dell'oblazione tende così a inibire la funzione dissuasiva che lo strumento sanzionatorio esercita sui soggetti regolati. L'Autorità ha tuttavia stabilito che ad Enel Produzione non era dovuta alla remunerazione esplicita alla quale solo l'effettiva erogazione del servizio di riserva da diritto. Per questo motivo l'Autorità ha invitato la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (GRTN) a escludere Enel Produzione, per quanto di competenza del primo semestre 2003, dai pagamenti per il servizio di riserva traenti titolo dalle delibere 29 giugno 2003, n. 67 e 19 febbraio 2004, n. 19.

**Indagine sul *black out*  
del 28 settembre 2003**

Con delibera 9 giugno 2004, n. 83, l'Autorità ha pubblicato i risultati delle attività conoscitive svolte dai suoi Uffici nell'ambito dell'istruttoria avviata con delibera 29 settembre 2003, n. 112, sull'interruzione del servizio elettrico del 28 settembre 2003.

In particolare, l'istruttoria conoscitiva è stata articolata secondo la sequenza degli eventi che hanno determinato:

- la separazione del sistema elettrico italiano dalla rete europea il 28 settembre 2003;
- la conseguente diffusa interruzione del servizio elettrico sulla quasi totalità del territorio nazionale;
- la dinamica del ripristino del servizio elettrico.

Per quanto concerne la separazione del sistema elettrico italiano dalla rete europea il 28 settembre 2003, l'Autorità, congiuntamente con la *Commission de régulation de l'énergie* (Francia), ne ha individuato le cause nei disservizi verificatisi in territorio svizzero e, conseguentemente, ha segnalato alle istituzioni nazionali e internazionali competenti i possibili interventi, alla stessa Autorità non disponibili, necessari ad adeguare il quadro normativo internazionale; ciò con particolare riferimento all'esigenza di prevenire gli inidonei comportamenti assunti dagli operatori elettrici elvetici in materia di gestione di reti interconnesse. Le risultanze istruttorie sono state rese pubbliche in data 23 aprile 2004 con la delibera n. 61. Il resoconto pubblicato con la delibera n. 83/04 include integralmente il documento recante le risultanze istruttorie relative alla fase della separazione del sistema elettrico italiano dalla rete europea UCTE.

La seconda parte dell'istruttoria, condotta unicamente dagli Uffici dell'Autorità italiana, ha riguardato l'analisi degli eventi che hanno determinato la diffusione dell'interruzione del servizio sull'intero territorio nazionale (con l'eccezione della Sardegna), delle procedure adottate e dei risultati riscontrati durante la fase di ripristino del servizio. Gli esperti dell'Autorità hanno analizzato in particolare l'adeguatezza delle azioni poste in essere per la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale in rapporto agli eventi verificatisi, nonché la conformità delle procedure adottate dai soggetti interessati (produttori, distributori, società proprietarie di porzioni della rete nazionale e GRTN).

L'istruttoria conoscitiva ha consentito di acquisire elementi sulla base dei quali asserire la possibile violazione di alcune disposizioni di cui alle Regole tecniche di connessione (Allegato A alla delibera 9 marzo 2000, n. 52) da parte:

- di alcune imprese di produzione di energia elettrica (per quanto concerne le prestazioni minime in presenza di variazioni di frequenza e di tensione, l'at-

tuazione delle procedure di rifiuto di carico, almeno per gli impianti ritenuti dal GRTN di “*maggior rilievo*”, la partecipazione alle procedure di ripristino del servizio elettrico);

- di alcune imprese distributrici (per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di alleggerimento del carico);
- delle imprese proprietarie di impianti facenti parte della rete di trasmissione nazionale (per quanto concerne sia l’imposizione di vincoli per la prestazione dei servizi di telecomunicazione, relativi alla gestione e al controllo in remoto degli organi di manovra, sia l’attuazione delle consegne autonome, ivi incluse quelle previste nel Piano di riaccensione, e altri possibili disservizi connessi);
- del GRTN (in merito ai medesimi profili sopra esposti per quanto di sua responsabilità).

L’Autorità ha ritenuto che gli elementi formati o acquisiti in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con la delibera n. 112/03 e, in particolare, le componenti di giudizio tratte dal predetto resoconto, possano eventualmente configurare comportamenti degli esercenti sopra indicati che costituiscono presupposto per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Di conseguenza, il 9 settembre 2004, con delibera n. 152, sono state avviate istruttorie formali nei confronti dei suddetti esercenti volte all’accertamento in contraddittorio di eventuali responsabilità in riferimento alle predette possibili violazioni, con conseguente irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, nonché eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi.

Il termine per la chiusura di ciascun procedimento individuale è stato fissato in 150 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, a ciascun soggetto, della delibera n. 152/04; tale scadenza è stata successivamente prorogata a 270 giorni, con delibera 25 gennaio 2005, n. 9, al fine di disporre dei tempi necessari alla gestione, in contraddittorio con le parti interessate, delle complesse attività istruttorie volte all’accertamento delle eventuali responsabilità connesse con le ipotesi di violazione.

**Istruttorie conoscitive  
sui prezzi di borsa  
in giugno 2004  
e gennaio 2005**

Il 18 febbraio 2005, con delibera n. 25, l’Autorità ha concluso le istruttorie conoscitive sulle dinamiche di formazione dei prezzi nel sistema delle offerte per i giorni 7, 8, 9 e 10 giugno 2004 e per l’inizio del mese di gennaio 2005, avviate rispettivamente il 9 giugno 2004 con delibera n. 84 e il 13 gennaio 2005 con delibera n. 3.

Entrambe le indagini sono state promosse in seguito alla rilevazione, nei giorni oggetto di analisi, di anomalie nei prezzi registrati nel mercato del giorno prima (MGP) e nei livelli dei corrispettivi di utilizzo della capacità di trasporto, con il



fine di valutare l'eventuale esercizio del potere di mercato unilaterale o collettivo da parte di uno o più operatori di mercato.

Le due istruttorie hanno evidenziato una situazione di funzionamento del mercato dell'energia elettrica caratterizzata da un aumento anomalo dei prezzi formati nel sistema delle offerte, sia nella seconda settimana di giugno 2004, sia nella seconda settimana di gennaio 2005, aumento che non è riconducibile ad alcuna specifica situazione congiunturale.

L'Autorità sulla base degli elementi raccolti nell'ambito delle due istruttorie ha ritenuto di segnalare all'Antitrust che il verificarsi delle sopra citate situazioni è stato determinato dalle condotte di taluni operatori di mercato che potrebbero costituire presupposto per interventi dell'Antitrust stessa ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Le conclusioni delle istruttorie in oggetto (di cui si dà conto nel Capitolo 3) sono state rese pubbliche solo in data 12 aprile 2005, quindi oltre i 30 giorni inizialmente previsti, con decorrenza dalla deliberazione delle conclusioni dell'Autorità. Infatti, per consentire all'Antitrust lo svolgimento delle attività preliminari a un'eventuale apertura di procedimento specifico, l'Autorità, con delibera 18 marzo 2005, n. 45, aveva prorogato al giorno 11 aprile il termine ultimo per la pubblicazione della delibera n. 25/05.

**Istruttoria conoscitiva  
sull'offerta di risorse  
per il dispacciamento  
in maggio e giugno 2004**

Sono ancora in corso, invece, le attività relative all'istruttoria conoscitiva, avviata il 25 giugno 2004, con delibera n. 102. Tale istruttoria è volta ad analizzare le dinamiche di offerta delle risorse necessarie per il servizio di dispacciamento e le procedure di selezione delle medesime nei mesi di maggio e giugno 2004. L'obiettivo dell'istruttoria è quello di valutare se nei mesi indicati si sono verificate distorsioni nel mercato per il servizio di dispacciamento e, conseguentemente, di introdurre strumenti regolamentari orientati a ridurre la portata.

**Istruttoria conoscitiva  
sull'accesso al servizio  
di aggregazione delle misure  
ai fini del dispacciamento**

La delibera 30 dicembre 2003, n. 168, ha disposto l'avvio del dispacciamento di merito economico con partecipazione attiva della domanda a decorrere dall'1 gennaio 2005 e ha contestualmente istituito il servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica finalizzato al dispacciamento, disciplinandolo con gli artt. 43, 44, 44.1, 45 e 47.

A seguito dell'avvio del dispacciamento di merito economico con partecipazione attiva della domanda, sono pervenute all'Autorità richieste e segnalazioni in merito a irregolarità e ritardi nell'erogazione del servizio di aggregazione; l'accesso a quest'ultimo a parità di condizioni costituisce prerequisite essenziale per la fruibilità e la diffusione del servizio elettrico da parte dei clienti finali, nonché per lo svolgimento del dispacciamento di merito economico. Per questo motivo l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare con delibera 8 marzo 2005,

n. 39, un'istruttoria conoscitiva, ancora in corso, volta a verificare il rispetto di quanto stabilito negli articoli sopra citati.

Il 13 aprile 2005, inoltre, la Direzione energia elettrica dell'Autorità ha redatto e pubblicato un documento per la ricognizione delle problematiche e delle esigenze relative sia alla misura dell'energia elettrica, sia all'aggregazione delle misure per il dispacciamento. Con tale strumento si intende acquisire elementi informativi utili a focalizzare le diverse questioni riguardo la configurazione di questi servizi, nonché a migliorare la comprensione delle esigenze di operatori, clienti, consumatori e utenti.

**Istruttoria formale  
nei confronti di  
AMET Trani**

Con delibera 14 dicembre 2004, n. 216, l'Autorità ha avviato un'istruttoria formale nei confronti della società AMET, esercente il servizio di distribuzione di energia elettrica nel comune di Trani. Ciò in quanto AMET ha fornito informazioni non veritiere in merito ai valori degli indicatori di continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, riferiti all'ambito territoriale 602A, relativamente all'anno 2002 e al mese di gennaio 2003.

In occasione della annuale comunicazione dei dati sulla continuità del servizio relativamente all'anno 2003, effettuata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Testo integrato dei servizi elettrici, AMET ha fornito i dati relativi al periodo 1 febbraio - 31 dicembre 2003 per l'intera rete di distribuzione del comune di Trani, risultante dall'unificazione, avvenuta l'1 febbraio 2003, della sua rete di distribuzione con quella di Enel Distribuzione.

In ragione di questa fusione, gli Uffici dell'Autorità, ai fini della determinazione dei livelli tendenziali per l'ambito territoriale 602A per il periodo di regolazione 2004-2007, hanno richiesto ad AMET di comunicare nuovamente i dati di continuità per gli anni 2002 e 2003, ricalcolati però tenendo conto dell'acquisizione della porzione di rete da Enel Distribuzione. Come evidenziato successivamente da AMET stessa, tuttavia, nell'estrazione dei dati aggregati relativi ai due anni considerati, è stato commesso un errore materiale che ha comportato la comunicazione di dati non veritieri all'Autorità.

La definizione e l'amministrazione dell'apparato normativo attraverso il quale gli interessi di utenti e consumatori debbono essere tutelati si basa sui dati e sulle informazioni forniti dai soggetti regolati; il corretto svolgimento del rapporto tra questi ultimi e il regolatore quanto alla gestione dei flussi informativi rappresenta uno snodo cruciale ai fini della praticabilità e della credibilità dell'intera attività di regolazione, così come, per converso, qualsiasi comportamento che alteri la corrispondenza tra dati forniti e realtà rappresentata produce gravissimi riverberi sulla funzionalità del sistema di regolazione e, di conseguenza, sulla tutela degli interessi generali. Nello specifico, i livelli di partenza e i livelli tendenziali di continuità relativi all'ambito territoriale 602A, determi-

nati con la delibera 29 luglio 2004, n. 133, sono risultati errati a causa della non veridicità delle informazioni in base alle quali sono stati individuati; ciò ha determinato la necessità di un successivo intervento correttivo dell'Autorità. Pertanto essa, con delibera n. 63 del 5 aprile 2005, ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 25.822,84 € nei confronti di AMET.

#### Diffida nei confronti di Enel Distribuzione

L'art. 6, comma 6.4, della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200, che ha fissato le condizioni minime contenute obbligatoriamente nei contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, prevede che l'esercente il servizio debba offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta.

L'Autorità, così, ha inteso assicurare alla clientela il permanere di un servizio già fornito precedentemente all'emanazione della succitata deliberazione, lasciando liberi gli esercenti di optare per le modalità a loro avviso più adeguate. La scelta di riorganizzazione dell'attività dei servizi commerciali, con l'affidamento in misura sempre minore alla presenza sul territorio di sportelli fisici, doveva essere quindi compatibile con il permanere dell'offerta al cliente di almeno una prassi gratuita di pagamento.

Nel corso di verifiche svolte dall'Autorità, anche sulla base di segnalazioni ricevute da alcune associazioni di consumatori e da singoli clienti, sono emerse ipotesi di inadempimento dell'obbligo in argomento da parte di Enel Distribuzione.

In particolare, è risultato che la modalità prevalentemente adottata da Enel (accordi con istituti di credito per consentire il pagamento gratuito ai loro sportelli) non ha garantito alla propria clientela la fruibilità del servizio sull'intero territorio nazionale.

Con delibera 11 maggio 2004, n. 72, l'Autorità ha pertanto emanato una diffida a Enel Distribuzione, in base alla quale l'esercente era tenuto ad adempiere a quanto previsto dalla delibera n. 200/99 entro 120 giorni dalla data di ricevimento della diffida medesima.

Enel Distribuzione ha provveduto a regolarizzare gli obblighi a suo carico, stipulando accordi nazionali con primari istituti di credito al fine di permettere al cliente finale di effettuare il pagamento delle bollette a titolo gratuito. In particolare ha individuato 105 punti di riscossione gratuita, corrispondenti a uno per provincia nella quale è presente come distributore. In aggiunta a tali 105, ha identificato poi ulteriori 31 punti. La copertura così assicurata è risultata compatibile con quella presente al momento di emanazione della deliberazione n. 200/99. Enel Distribuzione ha inoltre dichiarato che questi complessivi 136 punti sono affiancati da ulteriori 83, operativi per accordi già attivi da tempo e che, alla scadenza, hanno buone probabilità di rinnovo.

## Settore del gas

Nell'ambito del settore del gas, tra maggio 2004 e aprile 2005 sono state avviate diverse istruttorie formali finalizzate ad accertare la mancata applicazione di specifiche disposizioni dell'Autorità con particolare riferimento alle metodologie tariffarie e alla gestione del terminale di Panigaglia.

### Istruttoria formale nei confronti di Sidigas

L'istruttoria formale nei confronti della società Sidigas S.p.A. è stata avviata in seguito all'esito negativo dell'ispezione svolta presso la società, secondo il programma previsto dalla delibera 16 marzo 2004, n. 36 (si veda il paragrafo "Ispezioni sul servizio di distribuzione e vendita di gas"). In particolare l'ispezione ha evidenziato che, negli anni termici 2002-2003 e 2003-2004, Sidigas ha fatturato consumi alla clientela utilizzando corrispettivi unitari calcolati in funzione delle opzioni tariffarie base presentate all'Autorità per l'anno termico 2001-2002; inoltre, nella formulazione delle medesime opzioni tariffarie, Sidigas ha commesso errori, soprattutto in riferimento alla struttura degli ambiti tariffari e ai valori del costo della materia prima. L'Autorità ha quindi ritenuto necessario, con delibera 7 ottobre 2004, n. 177, determinare le strutture degli ambiti tariffari, le tariffe, le quote di vendita al dettaglio e i costi della materia prima per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003 in relazione ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali; oltre che per l'anno termico 2003-2004 riguardo al servizio di distribuzione del gas per gli ambiti nei quali sono state riscontrate le incoerenze. Nella stessa sede l'Autorità ha inoltre ritenuto di avviare, nei confronti di Sidigas, un'istruttoria formale volta all'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle disposizioni.

### Istruttoria formale nei confronti di Con Energia e del Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro

Con delibera 15 giugno 2004, n. 87, l'Autorità ha intrapreso un'istruttoria formale nei confronti di Con Energia S.p.A. e del Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro (Cons.Coop) a seguito delle comunicazioni con cui le medesime società hanno dichiarato sia di avere praticato, nell'ambito territoriale del comune di Castiglione Messer Marino, condizioni economiche difformi da quelle determinate dalla disciplina tariffaria in vigore, sia di avere emesso fatture in palese violazione dei criteri definiti dall'Autorità con la delibera 21 giugno 2001, n. 136.

Con la stessa delibera n. 87/04, l'Autorità ha inoltre ordinato alle due società: di effettuare i conguagli necessari, per conformità alle sue disposizioni, da applicare in relazione alle forniture di gas naturale nell'ambito territoriale di riferimento per l'anno termico 2002-2003; di corrispondere all'utenza danneggiata l'ammontare risultante da detti conguagli con la prima fatturazione utile, successiva al ricevimento del provvedimento medesimo.

Relativamente al consorzio Cons.Coop l'istruttoria si è conclusa con la decisione dell'Autorità (delibera 17 dicembre 2004, n. 221) di non irrogare alcuna sanzione amministrativa pecuniaria in quanto allo stesso si è ascritta la sola violazione della delibera n. 136/01, che ha arrecato all'insieme dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione un danno economico di minima rilevanza (complessivi 5,00 €), non lesivo il bene giuridico della norma.

Per quanto attiene invece alla società Con Energia, l'Autorità nel corso dell'istruttoria formale ha avuto modo di rilevare la difformità dei corrispettivi da essa praticati, rispetto a quelli che avrebbe dovuto applicare dopo essere subentrata nei rapporti di fornitura intestati, precedentemente alla separazione societaria prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al Cons.Coop. Con Energia ha violato, inoltre, le disposizioni relative agli aggiornamenti delle condizioni economiche (delibere 23 dicembre 2002, n. 229 e 24 marzo 2003, n. 24) sebbene limitatamente a circa 500 clienti e in un arco temporale di sei mesi (gennaio-giugno 2003). Il danno economico per i clienti riconducibile alla condotta di Con Energia è stato di 1,1354 c€/m<sup>3</sup> per il gas fornito nel periodo gennaio-marzo 2003 e di 1,2454 c€/ m<sup>3</sup> per il trimestre successivo. A seguito di queste valutazioni l'Autorità ha deciso di irrogare al Con Energia una sanzione pecuniaria di 25.822,94 € (delibera 17 dicembre 2004, n. 222).

**Istruttoria formale  
nei confronti di AMGA  
Commerciale di Genova**

La società Unogas Servizi Energia Calore S.r.L. e l'Associazione Condominiali e Immobiliari hanno segnalato all'Autorità una violazione nell'applicazione delle tariffe e delle condizioni economiche di fornitura da parte di AMGA Commerciale S.p.A. Nella loro applicazione AMGA commerciale si è discostata dal valore della quota di vendita al dettaglio (QVD) approvata con delibera 30 aprile 2003, n. 45, comportamento che avrebbe determinato un aumento delle tariffe e delle condizioni economiche a danno dei clienti con consumi fino a 60 GJ.

L'ispezione condotta nel maggio 2004 dalla Guardia di Finanza (si veda il paragrafo "Ispezioni sui servizi di distribuzione e vendita di gas") ha confermato quanto segnalato dai soggetti sopra citati, evidenziando che ai fini dell'applicazione sia delle tariffe di fornitura (delibera 28 dicembre 2000, n. 237), sia delle condizioni economiche di fornitura (delibere 12 dicembre 2002, n. 207 e 4 dicembre 2003, n. 138), AMGA Commerciale ha utilizzato valori relativi alla QVD difformi da quelli previsti nella proposta tariffaria approvata dall'Autorità con delibera n. 45/03. In particolare, i valori sono risultati maggiori nelle fatture destinate ai clienti finali con consumi fino a 60 GJ e inferiori nelle fatture destinate ai clienti finali con consumi superiori a 60 GJ; si è così determinata una diminuzione delle tariffe per i clienti finali di dimensioni più grandi (le aziende), a spese dei clienti finali più piccoli (le famiglie). L'Autorità ha quindi ritenuto opportuno, con delibera 18 febbraio 2005, n. 27, intimare alla società

AMGA Commerciale di effettuare conguagli a beneficio dei clienti pregiudicati dalla violazione delle disposizioni, nonché di avviare un'istruttoria formale finalizzata all'adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria (prevedendo che il rispetto dell'intimazione di provvedere ai necessari conguagli costituisca elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* della misura sanzionatoria), per inosservanza dei suoi provvedimenti.

**Istruttoria formale  
sulla gestione del terminale  
di Panigaglia**

Il 18 novembre 2004, con delibera n. 204, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva sulla gestione e l'utilizzo del terminale di rigassificazione di GNL di Panigaglia e sull'approvvigionamento del GNL per il mercato nazionale del gas. Questo sulla scorta delle segnalazioni formulate da alcuni operatori interessati ad accedere al servizio di rigassificazione di GNL, delle informazioni e della documentazione acquisite nell'ambito sia dell'istruttoria formale, avviata con le delibere 12 febbraio 2004, n. 16 e 20 luglio 2004, n. 120, sia della verifica della procedura di conferimento di capacità per l'anno termico 2004-2005; da esse emerge, nella gestione e nell'utilizzo del terminale di rigassificazione, nonché nell'approvvigionamento del GNL per il mercato nazionale, l'eventuale sussistenza di comportamenti che contrastano con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di rigassificazione del GNL.

**Istruttoria formale  
nei confronti  
di Metanalpi Valsusa**

L'art. 6, comma 6.1, della delibera n. 237/00, prevede che gli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale formulino e presentino ogni anno una proposta tariffaria che abbia a oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità. Con la delibera 3 febbraio 2005, n. 16, in esito al procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per il servizio di distribuzione del gas naturale presentate da Metanalpi Valsusa S.r.L. per l'anno termico 2003-2004, l'Autorità ha rigettato tali proposte e ha provveduto a determinare le relative opzioni base. Esse non risultavano conformi ai criteri definiti dalla delibera n. 237/00 e inoltre, nonostante i solleciti e le intimazioni da parte degli Uffici dell'Autorità, la predetta società non ha presentato nuove proposte tariffarie formulate correttamente. L'Autorità ha quindi avviato, con delibera 18 febbraio 2005, n. 26, un'istruttoria formale nei confronti di Metanalpi Valsusa finalizzata all'adozione di una sanzione pecuniaria amministrativa. Le attività istruttorie condotte hanno permesso di evidenziare che, per un significativo periodo di tempo (più di un anno), la condotta di Metanalpi Valsusa ha impedito il consolidamento di tariffe coerenti con il quadro regolatorio. Tale atteggiamento ha generato incertezza nel mercato, soprattutto per le società di vendita interessate a fornire i clienti finali allacciati alla rete di distribuzione di Metanalpi Valsusa. Queste ultime,

infatti, non hanno potuto formulare condizioni economiche di fornitura certe da offrire ai propri clienti finali. A giudizio dell'Autorità, l'assenza di tariffe di distribuzione conformi all'assetto regolatorio ha cioè ostacolato il regolare processo di sviluppo della concorrenza. Inoltre, la condotta di Metanalpi Valsusa ha comportato un prolungamento delle procedure per la determinazione delle opzioni tariffarie e un appesantimento delle attività istruttorie degli Uffici dell'Autorità. A conclusione dell'istruttoria (delibera 22 aprile 2005, n. 71) l'Autorità ha perciò deciso di irrogare una sanzione alla Metanalpi Valsusa, che ammonta a 25.822,84 €.

#### Istruttoria formale sulla determinazione delle tariffe

Alla fine del 2004, nonostante un sollecito da parte degli Uffici dell'Autorità, sette società che operano nella distribuzione e nella fornitura di gas non avevano ancora provveduto a presentare le proprie proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, come prescrivono invece le delibere 29 settembre 2004, n. 170 e 30 settembre 2004, n. 173. Si tratta delle società: Baiengas S.a.S. di Brandimarte Ivo & C., Baiengas Centro S.r.L., Consorzio Lucano per il gas e R.G.S. S.r.L. che svolgono l'attività di distribuzione del gas naturale, e delle società GP GAS S.r.L., CDCL di Marchetti & C. S.n.C., Prealpina Gas S.r.L. che operano nella fornitura di gas diversi dal gas naturale.

Di conseguenza l'Autorità, ai sensi delle medesime delibere n. 170/04 e n. 173/04, ha avviato sette procedimenti volti alla determinazione delle tariffe per conto di tali società (delibera 16 febbraio 2005, n. 21). Il termine per la chiusura dell'istruttoria, inizialmente fissato al quarantacinquesimo giorno dal ricevimento della comunicazione del provvedimento alle società interessate, è stato prorogato al 30 maggio 2005 (delibera 27 aprile 2005, n. 75) sia perché l'acquisizione della documentazione necessaria per svolgere l'attività istruttoria ha richiesto tempi più lunghi del previsto, sia perché sono emersi profili che necessitano di ulteriori approfondimenti.

#### Indagini congiunte con l'Antitrust

L'istruttoria conoscitiva sullo stato della liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas realizzata congiuntamente con l'Antitrust e avviata nel 2003 (delibera 20 febbraio 2003, n. 13), si è conclusa nel giugno 2004 per la parte attinente al gas naturale e nel febbraio 2005 per quella relativa al settore elettrico. L'indagine aveva preso le mosse dalla considerazione che il processo di liberalizzazione dei due settori non era stato ancora completato in alcuni aspetti qualificanti e non aveva determinato livelli di concorrenza tali da produrre gli attesi incrementi di efficienza e le riduzioni degli oneri per i clienti finali. L'obiettivo che ci si poneva era quindi quello di acquisire informazioni ed elementi utili per

la definizione di eventuali interventi nei due settori.

L'indagine sul settore del gas, le cui conclusioni sono descritte nel Capitolo 4, ha offerto un contributo conoscitivo circa la dinamica delle singole fasi della filiera, con lo scopo di fornire un'analisi critica dell'esito in termini concorrenziali sia delle misure competitive e regolatorie adottate, sia delle *performance* registrate nel settore. L'obiettivo era quello di verificare se la definizione di norme primarie di liberalizzazione avanzate rispetto alla media dei paesi aderenti all'Unione europea fosse, almeno nel breve periodo, una condizione necessaria, anche se non sufficiente, al raggiungimento di un contesto concorrenziale adeguato nel mercato della vendita del gas naturale.

Relativamente al settore elettrico, invece, l'indagine ha focalizzato l'attenzione sui mercati dell'energia elettrica all'ingrosso e sul servizio di dispacciamento connesso, valutando e misurando, in particolare, l'eventuale esistenza di potere di mercato, in un'ottica di promozione e tutela della concorrenza. I risultati di questa indagine sono illustrati nel Capitolo 3.

## ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO E ISPEZIONI

### Istituzione della Direzione vigilanza e controllo dell'Autorità

Nell'ambito del processo di sviluppo organizzativo dell'Autorità è stata istituita la Direzione vigilanza e controllo per gestire e sviluppare le attività di controllo e ispezione riguardanti impianti, processi, servizi e operatori dei settori elettrico e del gas; questo al fine di verificare la corretta applicazione della normativa vigente e di segnalare eventuali illeciti, omissioni o necessità di integrazione della stessa. In particolare, l'Autorità ha ritenuto opportuno affidare alla nuova direzione il compito di promuovere tra gli operatori la comprensione e la conoscenza dello strumento dei controlli che offre sia garanzia nei confronti del cliente e del cittadino contribuente, sia tutela per l'operatore sul fronte di una giusta concorrenza tra imprese; esso rappresenta inoltre un mezzo di rilevazione di bisogni e necessità dei settori regolati.

Un elemento importante concernente l'attività dei controlli tecnici e delle ispezioni è costituito sia dall'impiego della Guardia di Finanza che, attraverso il Nucleo speciale tutela mercati, garantisce terzietà e indipendenza nei confronti di tutti, sia dalla collaborazione con la Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE) e dalla Stazione sperimentale per i combustibili. Quest'ultima è un istituto sperimentale (oggi ente pubblico economico) fondato nel 1940 quale trasformazione della Sezione combustibili dell'Istituto di chimica industriale di Bologna. L'istituto è accreditato dal Sinal (Sistema nazionale per l'accredita-